



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E
TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO
USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Prot. N° 3154 del 12/08/2014

PROVINCIA DI BERGAMO
Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

PROVINCIA DI BRESCIA
Email: protocollo@pec.provincia.bs.it

PROVINCIA DI COMO
Email: protocollo@pec.provincia.bs.it

PROVINCIA DI CREMONA
Email: protocollo@provincia.cr.it

PROVINCIA DI LECCO
Email:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

PROVINCIA DI LODI
Email:
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

PROVINCIA DI MANTOVA
Email: provinciadimantova@legalmail.it

PROVINCIA DI MILANO
Email: protocollo@pec.provincia.milano.it

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

PROVINCIA DI PAVIA
Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

PROVINCIA DI SONDRIO
Email: protocollo@cert.provincia.so.it

Referente per l'istruttoria della pratica: ROBERTO TONETTI Tel. 02.67.65.37.39

Confagricoltura Lombardia
viale Isonzo n. 27
20129 MILANO (MILANO)
Email: postacert@pec.confagricolturalombardia.it

Confederazione Italiana Agricoltori CIA Lombardia
Piazza Caiazzo, 3
20124 MILANO (MILANO)
Email: caacialombardia@cia.legalmail.it

Coldiretti Lombardia
via Fabio Filzi, 27
20124 MILANO (MILANO)
Email: lombardia@pec.coldiretti.it

LORO SEDI

Oggetto : Modifiche all'art. 44 della l.r. 31/2008 (Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo) apportate con l.r. 19/2014. Comunicazione.

A seguito delle numerose richieste di chiarimento giunte alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale per posta elettronica o per telefono, si ritiene utili fornire alcuni chiarimenti in merito al passaggio delle competenze sul vincolo idrogeologico ai comuni a seguito delle modifiche all'art. 44 della l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) apportate con l'art. 10 della l.r. 19 dell'8 luglio 2004 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale), entrata in vigore sabato 12 luglio 2014, giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL s.o. n. 28.

In particolare, il comma 2, a seguito delle predette modificazioni ed integrazioni, recita: «2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'articolo 47. Per i comuni dotati di piano di governo del territorio (PGT), i titoli abilitativi edilizi, previa verifica di conformità delle suddette trasformazioni rispetto alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT prevista dall'articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) tengono luogo dell'autorizzazione prevista al primo periodo. Per le trasformazioni d'uso del suolo che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la conformità alla componente del PGT prevista dall'articolo 57, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005 è certificata da un tecnico abilitato in allegato alla comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato.».

Giova pertanto specificare che:

- a) i «comuni dotati di piano di governo del territorio (PGT)» sono i comuni con detto Piano approvato.
- b) nei casi in cui è richiesto il rilascio, da parte del comune, di un "permesso di costruire" ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 380/2001 e art. 33 della l.r. 12/2005, il predetto titolo tiene luogo, ossia assorbe, l'autorizzazione prevista dall'articolo 1 del r.d. 3267/1923 e dall'articolo 44 della l.r. 31/2008; il comune emetterà un unico provvedimento valido sia ai fini del d.P.R. 380/2001, sia del vincolo idrogeologico;
- c) nei casi in cui il titolo abilitativo edilizio si acquisisca mediante **Segnalazione Certificata di Inizio**

Attività (SCIA, ex DIA) ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 380/2001 e art. 41 della l.r. 12/2005, la conformità alla componente del PGT prevista dall'articolo 57, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005 è certificata da un tecnico abilitato negli elaborati tecnici, allegati alla SCIA, previsti dall'art. 42 c. 1 della l.r. 12/2005;

- d) nei casi in cui la normativa non prevede alcun titolo abilitativo edilizio, ossia nei casi previsti dall'articolo 6 (**Attività edilizia libera**) del d.P.R. 380/2001, l'interessato o il proprio tecnico (nei casi in cui è richiesta comunicazione con eventuali allegati tecnici) verificano e certificano la conformità alla componente del PGT prevista dall'articolo 57, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005, allegando i necessari elaborati tecnici qualora il PGT preveda prescrizioni. Parte dei casi previsti dall'art. 6 rientrano peraltro fra gli interventi di "irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli", definiti con d.g.r. X/773/2013;
- e) negli altri casi eventualmente non considerati dal d.P.R. 380/2001, fra i quali potrebbero rientrare le sistemazioni idraulico forestali effettuate con tecniche di ingegneria naturalistica, si ritiene che le competenze rimangano in capo agli Enti forestali, salvo ovviamente le fattispecie per le quali l'art. 44, c. 3 della l.r. 31/2008 stabilisce che le funzioni amministrative sono di competenza del comune (quali ad esempio le «opere pubbliche o di pubblica utilità»);
- f) nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di **trasformazione d'uso del bosco** ai sensi dell'articolo 43, questa tiene luogo dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico. La competenza ricade pertanto sull'ente forestale, che rilascia un unico provvedimento - di autorizzazione o diniego - valido per gli artt. 43 e 44 della l.r. 31/2008.
- g) nei rarissimi casi di terreni sottoposti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923, le funzioni amministrative continuano ad essere assegnate ad enti gestori di parchi e riserve regionali, comunità montane e province, non essendo tale vincolo riconducibile al "vincolo idrogeologico" di cui all'art. 1 del già citato regio decreto;
- h) in caso di **violazioni**, si applicano sempre le **sanzioni** previste dall'art. 61., c. 2, 3 e 4, con le modalità previste dal c. 12.

Si ricorda inoltre che in data 15 luglio 2014, con l.r. 21, il Consiglio regionale è ulteriormente intervenuto sull'art. 44 della l.r. 31/2008, apportando modifiche e integrazione che si applicano esclusivamente ai **comuni senza PGT approvato** e ai casi che esulano dal campo di applicazione del d.P.R. 380/2001.

Le pratiche che gli enti forestali hanno in corso al momento dell'entrata in vigore delle nuove leggi devono essere completate, in caso di passaggio di competenze, dal comune, secondo il principio giuridico del "*Tempus regit actum*".

Ricordiamo che nel sito www.dati.lombardia.it è riportato lo stato di approvazione del PGT per ogni comune. I dati si trovano all'indirizzo: <https://www.dati.lombardia.it/Territorio/PGT-stato-di-approvazione/y4z4-xdtr>

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

ROBERTO CAROVIGNO